

CIRCOLARE n. 02/2022

NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTE

Gentile Cliente,

facciamo presente che dal 1° **gennaio 2022** è operativo il nuovo limite di **999,99 euro (soglia di 1.000 euro)** per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007. Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificialmente frazionati. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. L'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/20419 inserisce il co. 3-bis nell'art. 49 del D. Lgs. 231/07, prevedendo un progressivo abbassamento della soglia all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro. In particolare:

Limiti al trasferimento del contante nel tempo	
Arco temporale	Soglia limite
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

Dal punto di vista sanzionatorio, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Tuttavia, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro mentre

per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi.

Tuttavia il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montebello Vicentino, 19/01/2022

Studio Peretto Luisa

SIS Studio impresa Semplice Srl